

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Principio di prova scritta: quale efficacia probatoria?

Posto che va ritenuto principio di prova per iscritto, atto a superare i limiti alla [prova testimoniale](#), solo il documento scritto che proviene dalla controparte, circa l'efficacia probatoria del principio di prova scritta, va affermato che esso non costituisce prova e neppure una presunzione, ma soltanto un argomento di prova circa un qualche fondamento di veridicità della circostanza da provare. L'argomento di prova è annoverabile nell'armamentario degli strumenti utilizzabili dal giudice là dove non operi la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può trarre direttamente il convincimento; nel processo di inferenza dal fatto al convincimento, l'argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi; e come questi ha quale riferimento il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve orientarne l'utilizzo da parte del giudice.

NDR: in argomento si veda Cass. 20/03/2017, n. 7093 e Cass. 22/03/1990, n. 2401.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2019, n. 17422

...omissis...

Verificata la tempestività del ricorso si può procedere allo scrutinio dei motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 2724 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Per il ricorrente, il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente negato la ricorrenza della prova della condizione di inesigibilità del credito; in particolare, dopo aver ammesso le prove testimoniali - sul presupposto che esistessero principi di prova per iscritto atti a dimostrare la invocata condizione di inesigibilità - che avevano confermato quanto emerso dal principio di prova per iscritto, avrebbe dovuto ritenere dimostrata la ricorrenza della condizione di inesigibilità. La presenza di tale condizione avrebbe dovuto dedursi altresì dalla mancata richiesta di alcuna garanzia personale o patrimoniale da parte di XX, dal fatto che per anni XX non avesse preteso il pagamento del credito, nonostante le rate fossero scadute, dalla mancata contestazione della condizione di inesigibilità eccepita con raccomandata del 29/05/2009, dalla corrispondenza tra XX ed DD, dal complessivo atteggiamento processuale di DD e, soprattutto, dal fatto che non avesse reso l'interrogatorio libero. Non solo: GG ritiene di trovare conferma della propria tesi nella ordinanza della Corte d'Appello di Milano che, a suo avviso, avrebbe corretto la motivazione della sentenza di prime cure, fornendo una propria valutazione dell'esito delle prove orali.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo rilevato che il ricorrente non deduce che il giudice abbia disatteso il principio di cui all'art. 116 c.p.c. in assenza di una deroga espressamente prevista, ovvero, all'opposto, che abbia valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria sottoposta ad un regime normativo diverso da quello adottato nè che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, dando luogo ad una motivazione perplessa o apparente. Egli lamenta puramente e semplicemente la valutazione del giudice circa l'attendibilità dei testimoni, l'esito delle prove testimoniali, il valore attribuito ad una risposta scritta, il mancato apprezzamento del comportamento processuale della controparte.

Il giudice aveva ammesso e ritenuto rilevante la prova orale richiesta dalla parte convenuta in ragione della risposta scritta del 29 maggio 2009 con GG, a seguita di una richiesta di pagamento inviatagli da XX, affermava: "era noto ad entrambe le parti sin dalla sottoscrizione del contratto, che il pagamento del prezzo e di ogni singola rata presupponeva che da parte mia trovassi un acquirente interessato alle quote e ciò in prospettiva di un possibile incremento del loro valore legato al prospettato "decollo" del business della società".

Dalla idoneità di tale scritto ad ammettere la prova testimoniale il ricorrente pretende di far discendere la prova della plausibilità dell'esistenza della condizione di inesigibilità del credito. La tesi è che la sua risposta scritta rappresentasse un principio di prova per iscritto atto a considerare semi-raggiunta la prova della condizione di inesigibilità.

Tale tesi contrasta con la giurisprudenza di legittimità che ritiene principio di prova per iscritto, atto a superare i limiti alla prova testimoniale, solo il documento scritto che proviene dalla controparte (Cass. 20/03/2017, n. 7093), non solo: travisa l'efficacia probatoria del principio di prova scritta che non costituisce prova e neppure una presunzione, ma soltanto un argomento di prova circa un qualche fondamento di veridicità della circostanza da provare (Cass. 22/03/1990, n. 2401). L'argomento di prova è annoverabile nell'armamentario degli strumenti utilizzabili dal giudice là dove non operi la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può trarre direttamente il convincimento. Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento, l'argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come questi ha quale riferimento il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve orientarne l'utilizzo da parte del giudice.

Ne deriva che la sua valenza probatoria non è decisiva, come pretenderebbe il ricorrente, perchè la circostanza cui il principio di prova scritta si riferisce non può dirsi già provata.

Tantomeno il ricorrente può lamentare che il Tribunale non abbia ritenuto integrata la prova circa la ricorrenza della condizione di inesigibilità dai testimoni escussi e dal comportamento processuale delle parti successivo alla stipulazione dell'accordo, mettendo in discussione l'attendibilità dei testimoni, l'esito dell'escussione delle prove orali e pretendendo di poter decidere ex se quale significato il giudice avrebbe dovuto attribuire al fatto che DD non avesse reso interrogatorio.

Con il secondo motivo il ricorrente imputa al provvedimento impugnato la violazione ed errata applicazione degli artt. 1264 e 1189 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L'eccezione di simulazione era stata rigettata dal Tribunale, non solo perchè l'aveva giudicata infondata, come era emerso dall'istruttoria, ma anche perchè aveva reputato che l'odierno ricorrente, in quanto debitore ceduto, non avesse il potere di interferire con la cessione e non avesse interesse ad invocare la simulazione: interesse sussistente solo là dove vi fosse il rischio che anche il cedente rivendicasse l'adempimento della obbligazione. Per il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel negargli l'interesse a far valere la simulazione, dato che, sotto il profilo soggettivo, il pagamento per essere ben eseguito deve avvenire nelle mani del creditore effettivamente legittimato a riceverlo da un titolo valido ed efficace.

Il motivo è infondato.

La natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che ai sensi dell'art. 1260 c.c. - il diritto si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della natura non liberatoria del pagamento effettuato al cedente) discendono - ai sensi dell'art. 1264 c.c. - dalla notificazione della cessione al contraente ceduto o dalla sua accettazione: atti a forma libera perchè non sono soggetti a particolari discipline o formalità.

Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che GG non avesse interesse a far valere la eventuale simulazione della cessione del credito, vieppiù in considerazione del fatto che il cedente aveva dichiarato per iscritto di non avere più nulla a pretendere nei suoi confronti.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.